

Procedura

Avendo deciso, previa consultazione, che esistono sufficienti elementi di prova per giustificare l'avvio di una procedura, la Commissione ha iniziato l'indagine conformemente all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea ⁽¹⁾.

Le parti interessate possono esprimere il loro parere per iscritto, in particolare rispondendo al questionario inviato loro e allegando documenti di prova. Inoltre, la

Commissione procederà ad un'audizione delle parti che lo richiedano, purché notoriamente interessate al risultato della procedura.

Il presente avviso è pubblicato conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento suddetto.

Termine

Le eventuali informazioni in materia e le richieste di audizione debbono essere inviate per iscritto alla Commissione delle Comunità europee, direzione generale «Relazioni esterne» (divisione I-C-1), rue de la Loi 200, B-1040 Bruxelles ⁽²⁾, entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso, più 7 giorni per la consegna.

⁽¹⁾ GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.

⁽²⁾ Telex COMEU B 21877.

Comunicazione della Commissione che modifica i prezzi di base di alcuni prodotti siderurgici

(85/C 338/11)

La Commissione delle Comunità europee, nella sua comunicazione del 31 dicembre 1977 ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla comunicazione n. 85/C 120/90 del 15 maggio 1985 ⁽²⁾, ha pubblicato dei prezzi di base per alcuni prodotti siderurgici.

La Commissione non ritiene opportuno procedere a una revisione di questi prezzi per i prodotti importati dal 1° gennaio 1986. Essa segue l'evoluzione dei costi e dei prezzi, così come le condizioni normali di concorrenza, e riesaminerà i livelli dei prezzi pubblicati, se la situazione l'esigera, nel corso dell'anno 1986.

La Commissione tiene conto tuttavia delle variazioni intervenute dopo il 15 maggio 1985 nei tassi di cambio ed ugualmente dell'entrata della Spagna e del Portogallo nella Comunità e fissa nuovamente l'equivalente di un ECU per i prezzi di base.

	Importo in moneta nazionale per 1 ECU
44,85	Franco belga e lussemburghese
2,215	Marco tedesco
2,495	Fiorino olandese
0,585	Sterlina inglese
8,025	Corona danese
6,75	Franco francese
1 495,00	Lira italiana
0,715	Sterlina irlandese
130,00	Dracma greca
136,00	Peseta
139,00	Scudo portoghese

Per mantenere un livello di prezzi uniforme, la Commissione può modificare tali prezzi in funzione delle variazioni dei tassi di cambio.

⁽¹⁾ GU n. L 353 del 31. 12. 1977, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 120 del 15. 5. 1985, pag. 25.